



Comune di Modena

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

LA CITTÀ E I DIRITTI
LO STATUTO PER I CITTADINI



Comune di Modena

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

LA CITTÀ E I DIRITTI
LO STATUTO PER I CITTADINI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22.03.1993 - delib. n. 64
modificato con deliberazione C.C. n. 112 del 13.05.1993
modificato con deliberazione C.C. n. 201 del 12.10.1995
modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.02.1996
modificato con deliberazione C.C. n. 211 del 31.10.1996
modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 27.02.1997
modificato con deliberazione C.C. n. 79 del 29.06.2000
modificato con deliberazione C.C. n.130 del 9.11.2000
modificato con deliberazione C.C. n. 144 del 23.11.2000
modificato con deliberazione C.C. n. 145 del 10.12.2001
modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 17.06.2003
modificato con deliberazione C.C. n. 56 del 19.04.2004
modificato con deliberazione C.C. n. 78 del 23.11.2009
modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 09.07.2015
modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 23/06/2022
modificato con deliberazione C.C. n. 36 dell'11.04.2024

IN VIGORE DAL 9.6.1993

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Disposizioni generali	7
--	---

TITOLO I BIS - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 1 bis Attribuzioni del Presidente	9
Articolo 1 ter Attribuzioni dell'ufficio di presidenza	10

TITOLO II - CONSIGLIERI

Articolo 2 Consiglieri: entrata in carica e cessazione	11
Articolo 3 Consiglieri: diritti, doveri e poteri	11
Articolo 4 Presentazione di proposte al consiglio	12
Articolo 5 Interrogazioni	13
Articolo 6 Interrogazioni con dibattito	15
Articolo 7 Mozioni	16
Articolo 8 Abrogato	17
Articolo 9 Accesso agli atti e alle informazioni	17
Articolo 10 Incarichi speciali	18
Articolo 11 Abrogato	18

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12 Composizione dei gruppi consiliari	19
Articolo 13 Autonomia organizzativa del consiglio comunale	19
Articolo 14 Conferenza dei capigruppo	21

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 15 Istituzione - Composizione - Durata	23
Articolo 16 Nomina del Presidente	24
Articolo 17 Funzioni delle commissioni	24
Articolo 18 Funzioni del Presidente	26
Articolo 19 Convocazione delle commissioni	27

Articolo 20 Validità delle sedute e funzionamento delle commissioni . . .	27
Articolo 20 bis Convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari con l'utilizzo di un sistema di videoconferenza in modalità mista o solo da remoto	29
Articolo 21 Commissione affari istituzionali	31
Articolo 21 bis Commissione controllo e garanzia	31
Articolo 22 Commissioni speciali e di indagine	32

TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23 Convocazione del consiglio comunale	35
Articolo 24 Abrogato	36
Articolo 25 Ordine del giorno delle sedute e dopito degli atti a disposizione dei consiglieri	36
Articolo 26 Numero legale	36
Articolo 27 Verifica del numero legale	36
Articolo 28 Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione	37
Articolo 29 Abrogato	37
Articolo 30 Partecipazione dell'assessore	37
Articolo 31 Pubblicità delle sedute	38

TITOLO VI - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 32 Presidenza delle sedute	39
Articolo 33 Poteri del Presidente	39
Articolo 34 Comportamento dei consiglieri in aula	39
Articolo 35 Comportamento del pubblico	40

TITOLO VII - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 45 Modalità generali delle votazioni	41
Articolo 36 Apertura della seduta	41
Articolo 37 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Fatto personale	41
Articolo 38 Relazione sulle proposte	42

Articolo 39	Disciplina della discussione	42
Articolo 40	Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine	42
Articolo 41	Questione pregiudiziale e sospensiva	43
Articolo 42	Emendamenti sulle proposte in discussione	43
Articolo 43	Interventi di soggetti non consiglieri	44
Articolo 44	Chiusura della discussione	44
Articolo 44 bis	Sedute consiliari con ripresa televisiva	45
Articolo 44 ter	Registrazione conservazione e diffusione via internet delle sedute consiliari	46
Articolo 45	Modalità generali delle votazioni	48
Articolo 45 bis	Maggioranze speciali	49
Articolo 46	Astensioni obbligatorie	49
Articolo 47	Votazione palese	49
Articolo 48	Votazione segreta	50
Articolo 49	Esito delle votazioni	50

TITOLO IX - SEGRETARIO

Articolo 50	Partecipazione del segretario	51
Articolo 51	Verbali delle sedute	51

TITOLO X - ABROGATO

Articolo 52	Abrogato	53
Articolo 53	Abrogato	53
Articolo 54	Abrogato	53

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disposizioni Generali

- 1** Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti eventualmente la Conferenza dei capigruppo ed il segretario generale.
- 2** Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.
- 3** Il Presidente del consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
- 4** In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

TITOLO I BIS

PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 1 bis Attribuzioni del Presidente

- 1** Il Presidente del consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle commissioni.
- 2** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio dando tempestiva comunicazione alla Conferenza dei capigruppo degli atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della Polizia Locale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
- 3** Nell'ambito della Conferenza dei capigruppo il Presidente organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari. Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale o alla Conferenza dei capigruppo.
- 4** Fatte salve le competenze del dirigente responsabile, è assegnato al Presidente l'ufficio di segreteria della presidenza

di cui questi si avvale direttamente, unitamente all'ufficio deputato ai rapporti con i Consiglieri, per l'esercizio delle sue funzioni. L'addetto alla comunicazione istituzionale del Consiglio comunale e della Presidenza del consiglio è individuato, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, nell'ambito dell'ufficio stampa del Comune in accordo con il Sindaco. Il Presidente può richiedere, tramite i dirigenti comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto d'accesso e sulla riservatezza. D'intesa con il Sindaco, entro 3 mesi dall'inizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Presidente, dell'aula e delle sale del Consiglio comunale e dei locali della presidenza. Il Presidente riceve dagli Assessori copia degli atti e delle proposte di delibere quando sono comunicate alle Commissioni consiliari e può trasmetterle ai singoli Consiglieri.

- 4 bis** Il Presidente del Consiglio può delegare il Vicepresidente o uno o più membri dell'ufficio di Presidenza a svolgere specifici compiti.
- 5** Il Presidente promuove la formazione e l'aggiornamento dei singoli Consiglieri.

Art. 1 ter Attribuzioni dell'ufficio di Presidenza

- 1** L'ufficio di Presidenza di cui all'art. 28 dello Statuto, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale per programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali della Presidenza e delle Commissioni consiliari o altre iniziative volte a promuovere verso l'esterno l'attività del Consiglio comunale, nonché la relativa compatibilità finanziaria ed organizzativa e per svolgere le altre funzioni che il Presidente ritenga di sottoporgli.
- 2** Le funzioni di segreteria sono svolte da personale assegnato alla Presidenza del Consiglio.

TITOLO II

CONSIGLIERI

Art. 2 Consiglieri: entrata in carica e cessazione

- 1** L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di Modena.
- 2** Al momento dell'insediamento il Consigliere comunica obbligatoriamente all'ufficio di cui all'art. 13 un indirizzo di posta elettronica certificata valido per la trasmissione di tutte le comunicazioni istituzionali. Il Consigliere comunica eventuali variazioni intervenute nel corso del mandato dell'indirizzo di posta elettronica certificata all'ufficio di cui all'art. 13. Con la trasmissione a tale indirizzo si considera osservato, ad ogni effetto di legge, l'obbligo di consegna e rispettati i termini fissati dalle norme, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 3 Consiglieri: diritti, doveri e poteri

- 1** I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di:
 - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno;
 - far parte delle Commissioni consiliari e assistere alle sedute delle Commissioni di cui non sono componenti;
 - richiedere la convocazione del Consiglio.
- 1bis** È dovere dei Consiglieri regolarmente convocati partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari o, in mancanza, giustificare le assenze dandone tempestiva comunicazione in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale o della Commissione consiliare. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la

- sala, avvertire la segreteria perché ne sia presa nota a verbale.
- 2** Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata, più di due organismi collegiali.
 - 3** Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari anche in forma mista. Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione, un distinto gettone di presenza, a condizione che non vi sia sovrapposizione nello svolgimento effettivo delle sedute.
Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute nella stessa giornata, dà diritto ad un solo gettone di presenza. Viene corrisposto un ulteriore gettone nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.
 - 4** Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dopo 4 assenze consecutive alle sedute del Consiglio comunale, il Presidente richiede giustificazione al consigliere; qualora non pervenga ne dà immediata comunicazione alla Commissione controllo e garanzia ed al consigliere interessato.

Art. 4 Presentazione di proposte al Consiglio

- 1** Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
- 2** La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio.
- 3** È trasmessa inoltre dal Presidente del consiglio alla Commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.
- 4** La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione consiliare, espresso a maggioranza dei 2/5 dei voti assegnati alla Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità, sarà inviata ai Dirigenti competenti

per l'apposizione dei pareri tecnici previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000 e successivamente iscritta all'O.d.G. del Consiglio comunale.

- 5** Il parere contrario espresso dalla Commissione competente deve essere motivato nel verbale della seduta.

Art. 5 Interrogazioni

- 1** L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato, direttamente dai proponenti tramite l'apposito ufficio previsto dall'art. 13.
- 1bis** Il Presidente può a sua discrezione, sentiti gli interroganti, disporre che le interrogazioni che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano trattate congiuntamente.
- 2** I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in Commissione consiliare o per iscritto.
- 3** Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
- 4** A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.
- 5** Alle interrogazioni di cui al terzo comma del presente articolo viene data risposta in Consiglio entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 6** Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta. Nelle interrogazioni da trattare congiuntamente, in assenza di uno degli interroganti, l'interrogazione verrà comunque trattata e la risposta scritta all'interrogante assente, sarà estratta dal verbale della seduta. In caso di assenza dalla seduta di tutti gli interroganti verrà data risposta scritta.

- 7** Il Consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del consiglio sentiti il Sindaco e i Capigruppo. Se è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla Conferenza dei capigruppo.
- 8** La presentazione e la risposta ad una interrogazione non possono eccedere la durata di 5 minuti. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di 5 minuti, anche nel caso di più interroganti.
- 9** Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che in corso di seduta il Presidente del consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno 3 Consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.
- 10** La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.
- 11** La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente. E' facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta.
- 12** Le risposte in Commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 6 Interrogazioni con dibattito

- 1** L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio e al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti le funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato, direttamente dai proponenti tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 13.
- 2** L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 3 Consiglieri.
L'interpellanza con risposta in Consiglio deve essere iscritta all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediata-

mente successiva alla data di presentazione e deve essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

- 3 Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
- 4 I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo. Nel dibattito possono intervenire anche gli altri Assessori.
- 5 Ciascun intervento non può eccedere la durata di 5 minuti.
- 6 Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte congiuntamente.
- 7 L'interpellanza si intende rinunziata qualora nessuno degli interpellanti, previamente informati, sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Art. 7 Mozioni

- 1 Dicesi mozione una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso l'apposito ufficio, di cui all'art. 13.
- 2 La mozione deve essere presentata al Presidente del consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o 3 Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro 30 giorni.
- 3 La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.
- 4 Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere e nel dibattito possono intervenire anche gli Assessori. Gli interventi non possono eccedere la durata di 5 minuti.
- 5 Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

- 6** La mozione può sempre essere emendata o ritirata e ripresentata con una nuova formulazione solo dal proponente.
- 7** È facoltà del Presidente, sentiti i firmatari e la Conferenza dei Capigruppo far svolgere congiuntamente interrogazioni e mozioni su argomenti connessi o identici.
- 8** È facoltà del Presidente, sentiti i firmatari e la Conferenza dei Capigruppo, far discutere congiuntamente mozioni collegate alle proposte di deliberazioni su argomenti connessi o identici.

Art. 8 Abrogato

Art. 9 Accesso agli atti e alle informazioni

- 1** Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 1 bis** Ciascun Consigliere ha diritto di accedere al sistema informativo di Bilancio del Comune di Modena tramite apposita password personale, non cedibile a terzi, mediante modalità che garantiscano la tracciabilità, la sicurezza e l'immodificabilità dei dati consultati.
- 2** Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
- 3** L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
- 4** Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei Consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.
- 5** Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento in modalità digitale. Il rilascio di copia cartacea è possibile solo in presenza di una richiesta motivata comprovante l'impossibilità o la significativa difficoltà dell'utilizzo degli strumenti infor-

matici per poter prendere visione dei documenti per i quali è richiesto l'accesso.

- 6** Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi di riproduzione.
- 7** Il rilascio delle copie avviene entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Art. 10 Incarichi speciali

- 1** Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Art. 11 Abrogato

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 Composizione dei gruppi consiliari

- 1 I Consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del consiglio a quale gruppo intendono aderire.
- 2 I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del consiglio. Con analoghe modalità è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso del mandato.
- 3 Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.
- 4 Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Presidente del consiglio fa riferimento al Consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.
- 5 Il Presidente del consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 13 Autonomia organizzativa del Consiglio Comunale

- 1 Un'apposita struttura, individuata nell'organizzazione dell'Ente ed eventualmente accorpata, per motivi organizzativi, ad altre strutture, assicura l'autonomia organizzativa del Consiglio. Tale ufficio svolge funzioni di supporto ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri per l'esercizio del loro mandato ed espleta le incombenze relative allo stato giuridico e alla corresponsione dei gettoni di presenza.
- 1bis. La struttura di cui al comma precedente dispone, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse fi-

nanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari. I Consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione dal proprio gruppo consiliare, nonché dell'ufficio stampa per la diffusione di comunicati stampa di sintesi dell'attività istituzionale del Consiglio Comunale.

- 1 ter** Gli atti di organizzazione relativi agli uffici che svolgono funzioni di supporto ai consiglieri sono assunti dal Dirigente di settore competente d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Gli uffici di supporto al Consiglio comunale sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio.
- 2** Le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio comunale sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, e comprendono un fondo ordinario e un fondo economale. Successivamente all'avvenuta esecutività del bilancio, sono attribuite a ciascun gruppo consiliare risorse sulla base di una quota fissa per ogni gruppo e di una per ogni Consigliere di appartenenza, con apposita deliberazione adottata a maggioranza dei votanti su proposta del Presidente del consiglio, previa presentazione alla Conferenza dei capigruppo. La deliberazione indica anche la tipologia e i criteri per le spese.
- 3** In caso di scissione di un gruppo consiliare, o di passaggio di uno o più Consiglieri da un gruppo a un altro, in corso di mandato, la deliberazione di riparto non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la nuova costituzione.
- 4** In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio durante l'esercizio finanziario, il Consiglio comunale uscente e quello entrante approvano la ripartizione delle risorse proporzionalmente al periodo di rispettivo mandato.
- 5** La gestione contabile complessiva delle risorse finanziarie verrà effettuata dal dirigente responsabile, nel rispetto delle assegnazioni definite dalla deliberazione di cui al secondo comma.
- 6** Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale

vengono predisposti tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al suo funzionamento.

- 7** I consiglieri possono accedere agli uffici comunali e agli spazi messi loro a disposizione negli orari di apertura definiti dall'Ente.

Art. 14 Conferenza dei Capigruppo

- 1** La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato.
- 2** In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti come sopra disciplinati.
- 3** La Conferenza dei capigruppo:
coadiuva il Presidente del consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
coadiuva il Presidente del consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
- 4** La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del consiglio. Vi partecipa il Segretario generale o il Vicesegretario generale i dirigenti e i Presidenti di commissione appositamente invitati. E' convocata, di norma, almeno una volta al mese o su richiesta di almeno 3 Capigruppo.
- 5** Svolge funzioni di segreteria il personale assegnato alla Presidenza del consiglio comunale, che redige il verbale delle presenze e conserva il file audio registrato di ogni riunione della Conferenza dei capigruppo.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 Istituzione-Composizione-Durata

- 1** All'inizio del proprio mandato, il Consiglio comunale istituisce la Commissione affari istituzionali, la Commissione controllo e garanzia e tre Commissioni permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - risorse finanziarie, umane e strumentali e affari generali;
 - programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
 - servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero.
- 2** Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione, nell'osservanza della prescrizione dell'art. 33 primo comma dello Statuto. In caso di surroga o modifiche della composizione dei gruppi consiliari si procede alla modifica con nuova delibera della definizione dei componenti di ogni gruppo nella commissione.
- 3** Il numero minimo dei componenti di ciascuna Commissione è pari al numero dei gruppi costituiti in Consiglio. Ogni gruppo è rappresentato al massimo da un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti del gruppo arrotondato per eccesso.
- 4** Ogni gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti.
- 4 bis** La delibera istitutiva delle commissioni definisce il peso dei voti espressi da ogni singolo componente di commissione appartenente ad ogni singolo gruppo, redistribuendo proporzionalmente i voti rispetto al numero dei componenti di ciascun gruppo consiliare. La stessa delibera indica per ogni

gruppo consiliare i componenti effettivi e i componenti supplenti di ogni commissione. In caso di sostituzione di un componente effettivo assente, sarà il Capogruppo del gruppo di appartenenza ad indicare il consigliere supplente che lo sostituisce.

- 5** Nelle votazioni delle Commissioni ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.
- 6** Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

Art. 16 Nomina del Presidente

- 1** Ogni Commissione elegge il Presidente al proprio interno, con voto palese.
- 2** È eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione.
- 3** Se dopo 3 votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i 2 Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità del ballottaggio risulta eletto il consigliere anziano ossia colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge.

Art. 17 Funzioni delle commissioni

- 1** Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono tutte le attività preparatoria, istruttoria e, ove previsto, redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre al Consiglio comunale.
- 2** Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare e trattare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio comunale.
- 3** Al momento dell'invio della convocazione delle commissioni vengono trasmesse le proposte di deliberazioni sottoposte alla discussione.

La convocazione delle commissioni deve essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale in cui le proposte di deliberazione devono essere trattate, fatte salve tempistiche diverse definite dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.

3 bis L'esame della proposta di deliberazione deve di norma esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno.

3 ter L'esame delle proposte di deliberazioni in Commissione si conclude con esito positivo, negativo, oppure positivo con modifiche.

In caso di parere positivo con modifiche la proposta di delibera viene rinviata, a cura dell'ufficio di cui all'art. 13, al settore proponente che curerà l'inserimento delle modifiche proposte e condivise in commissione e la riacquisizione dei pareri previsti da norme di legge. In caso di parere negativo l'iter della proposta di delibera si ritiene concluso e non verrà sottoposta alla trattazione del Consiglio comunale.

4 Quando almeno un gruppo consiliare o 1/5 dei Consiglieri presenti, calcolato con criterio proporzionale come previsto all'art. 33 c. 1 dello Statuto, richieda, con proposta integrativa o specifico quesito all'Assessore, di aggiornare la discussione, la Commissione a maggioranza dei presenti, determinata ai sensi dell'art. 33 comma 1 dello Statuto, può accogliere la richiesta. In questo caso l'approfondimento viene effettuato nella seduta successiva della Commissione.

5 Ciascuna Commissione, a maggioranza dei componenti assegnati rispettando il criterio di proporzionalità, può richiedere alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti di competenza della stessa. Compete alla Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.

5 bis Ciascun gruppo consiliare, al fine di approfondire aspetti tecnici di temi e argomenti di particolare rilievo e a carattere conoscitivo previa comunicazione al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e al Presidente della commissione e su valutazione della Conferenza dei capigruppo, può proporre l'audizione di esperti esterni la cui partecipazione avviene a titolo gratuito. Il Presidente della commissione indica nella convocazione la presenza di esperti esterni e il carattere conoscitivo della seduta.

- 6** Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio; può, altresì, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità fissate nel Regolamento sugli istituti di partecipazione.
- 7** In Commissione viene data risposta alle interrogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
- 8** Il Consiglio comunale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.
- 9** Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione. Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, sono presentate al Consiglio comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

Art. 18 Funzioni del Presidente di commissione

- 1** Il Presidente convoca la Commissione sulla base della programmazione definita ai sensi dell'art. 14 e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvede il Consigliere anziano della Commissione ossia colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge.
- 2** Il Presidente comunica al Presidente del consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio comunale.
- 3** Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi dell'ufficio di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- 4** Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione de-

gli amministratori e dei dirigenti competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 19 Convocazione delle commissioni

- 1** La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del consiglio. Il Presidente della Commissione convoca la commissione con l'ordine del giorno contenente gli oggetti da trattare.
- 2** La convocazione è trasmessa ai membri della Commissione e ai Capigruppo almeno 3 giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, computando nel calcolo anche i giorni festivi. La convocazione, è validamente trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato con le modalità previste nell'art. 2 c. 2.
Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere consegnata la documentazione inerente gli oggetti da trattare di norma entro gli stessi termini della convocazione e con le stesse modalità.
- 3** Le Commissioni sono convocate anche su richiesta motivata di un numero di componenti pari ad almeno 1/3 indicando espressamente l'argomento da trattare. Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere consegnata la documentazione inerente gli oggetti da trattare di norma entro gli stessi termini e con le stesse modalità di cui al comma 2.

Art. 20 Validità delle sedute e funzionamento delle commissioni

- 1** Per la validità delle sedute delle Commissioni occorre la presenza di tanti commissari il cui voto, ai sensi dell'art. 15, rappresenti almeno il numero legale definito per la validità delle sedute del Consiglio comunale.
- 2** Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano presenti i commissari nel numero prescritto, la seduta della Commissione termina e può essere convocata anche con carattere d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 2.

3 Per la validità delle eventuali votazioni è richiesta la maggioranza dei voti favorevoli che rappresenti almeno la metà più uno dei voti espressi secondo il principio di proporzionalità.

3 bis La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di mezz'ora, ed eventualmente toglierla dopo aver accertato nuovamente la mancanza del numero legale. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuto ugualmente il gettone di presenza.

4 Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera comunque edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio comunale.

5 I lavori della Commissione vengono integralmente registrati e degli stessi viene redatto un verbale.

6 Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente del consiglio.

7 Alle sedute delle Commissioni oltre agli assessori proponenti di eventuali delibere in trattazione possono partecipare sempre su invito del Presidente altri Assessori e i Presidenti dei consigli di quartiere, limitatamente ai casi previsti dal Regolamento sulla partecipazione territoriale e con le modalità ivi previste. Possono partecipare inoltre, previo accordo con gli stessi, dirigenti e funzionari del Comune e amministratori e dirigenti di altri enti, istituzioni e aziende. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti. Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra Commissione.

8 Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.

9 Ciascuna Commissione può nominare a maggioranza, determinata ai sensi dell'art. 33 c. 1 dello Statuto, al proprio interno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla Commissione stessa in seduta plenaria.

10 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo diversa decisione del Presidente o richiesta della maggioranza dei componenti determinata ai sensi dell'art. 33 c. 1 dello Statu-

to. I componenti sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

- 11** Le sedute delle Commissioni Affari Istituzionali e Controllo e Garanzia si svolgono a porte chiuse.

Art. 20 bis Convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari con l'utilizzo di un sistema di videoconferenza in modalità mista o solo da remoto

- 1** Le sedute delle Commissioni consiliari possono svolgersi in modalità mista, cioè contemporaneamente in presenza e in videoconferenza, purché siano rispettati i principi di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 82/2005 con riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.
- 2** Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza in aula del Presidente della Commissione e dei proponenti gli atti in trattazione e la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri in presenza fisica o mediante collegamento telematico, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale anche i consiglieri collegati da remoto.
- 3** La piattaforma telematica utilizzata per la videoconferenza deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti tecnici:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento trattato;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e piena comprensibilità dei risultati della votazione o comunque delle posizioni assunte dai Consiglieri;
- f) la completezza di quanto discusso e deliberato al fine di garantire la verbalizzazione;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la registrazione integrale delle riunioni e la conservazione dei files relativi nei termini di legge;

Il sistema di archiviazione della seduta deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- i) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- l) la conservazione e la sicurezza dei files, dei dati e delle informazioni archiviati;
- m) la tracciabilità mediante la verbalizzazione delle riunioni

- 4** Le riprese audio/video in corso di seduta devono riguardare esclusivamente i componenti delle Commissioni consiliari, i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente o altri soggetti che partecipano alle sedute in qualità di relatori o invitati.
- 5** Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti o immagini che ritraggano simboli di partito o dei gruppi consiliari o altre immagini pubblicitarie, ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
- 6** Le disposizioni relative ai commi da 1 a 5 non si applicano alla Commissione Controllo e Garanzia e alla Commissione Affari istituzionali di cui agli artt. 21 e 21bis del Regolamento del Consiglio comunale.
- 7** In caso di situazioni di dichiarato stato di emergenza o forza maggiore le sedute delle commissioni consiliari potranno svolgersi interamente in videocollegamento da remoto.

Art. 21 Commissione affari istituzionali

- 1** La Commissione consiliare permanente affari istituzionali è istituita secondo le previsioni dell'art. 33 comma 8 dello Statuto.
- 2** Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario generale o il Vicesegretario generale ed i dirigenti appositamente invitati.

Art. 21 bis Commissione controllo e garanzia

- 1** Il Presidente della commissione di controllo e garanzia è nominato tra i Consiglieri di minoranza; il Vicepresidente è espresso, invece, dalla maggioranza. Il numero dei componenti della Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei gruppi consiliari, è fissato dalla delibera istitutiva, a norma dell'art. 15. Alle sedute della Commissione partecipa il Segretario generale o il Vicesegretario generale e il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti appositamente invitati.
- 2** Al fine di garantire compiutamente la previsione legislativa, l'elezione del Presidente avviene all'interno della Commissione per votazione palese a cui partecipano solo i Consiglieri di minoranza; i Consiglieri di maggioranza presenti agli effetti del numero legale non partecipano al voto. L'elezione del Vicepresidente avviene con le stesse modalità, ma con la partecipazione dei soli Consiglieri di maggioranza. E' necessario in entrambe le votazioni il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono computati nella rappresentanza proporzionale del proprio gruppo in Commissione e pertanto con diritto di voto.

Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono espletate dal Presidente del consiglio comunale.

- 3** La Commissione, ai sensi dell'art. 20, è convocata dal suo Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento, ponendo all'ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia avanzate dal Presidente della Commissione, da un capogruppo, da almeno 3 Consiglieri o che siano delegate alla Commissione da mozioni approvate dal Consiglio comunale.

- 4** Le richieste di controllo devono indicare nel dettaglio quali profili specifici dell'attività della Giunta siano da approfondire.
- 5** Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative agli organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti dei consiglieri e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, altre prerogative dei Consiglieri e dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento di specifici istituti di partecipazione, regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse.
- 6** Nella prima seduta di trattazione dei temi, la Commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità delle singole richieste ai sensi del comma precedente, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva a maggioranza un documento. Sono ammessi documenti di singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. I documenti sono trasmessi al Presidente del consiglio, che a sua volta li trasmette al Sindaco.
- 7** Il Consiglio comunale può affidare alla Commissione i compiti specifici demandati alla Commissione di indagine prevista dall'art. 33 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento.
- 8** Per le funzioni del Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 20.
- 9** Annualmente la Commissione approva a maggioranza una relazione scritta sull'attività svolta, che viene inviata al Presidente del consiglio comunale che a sua volta la trasmette al Sindaco e ai consiglieri comunali. Sono ammesse relazioni dei singoli gruppi, con le modalità indicate nel comma 6.

Art. 22 Commissioni speciali e di indagine

- 1** Il Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.

- 2** Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
- 3** La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali risorse disponibili e le modalità di trattazione dell'esito.

TITOLO V

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23 Convocazione del Consiglio Comunale

- 1** La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente a mezzo di avviso sottoscritto digitalmente e pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente, contenente l'elenco degli oggetti da trattare. L'avviso è da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Consiglieri, indicato con le modalità previste nell'art. 2 c. 2, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per le sedute. Per la prima seduta la convocazione è recapitata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica del consigliere e/o all'eventuale domiciliatario designato.
- 2** Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto tramite posta elettronica certificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 3** Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente tramite comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.
- 4** Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.
- 5** Qualora si verifichino eventi eccezionali ed imprevedibili, il Consiglio Comunale, quale massimo organo rappresentativo della comunità locale, può essere convocato, anche in deroga ai termini previsti dal comma 3, sentito il Sindaco.

Art. 24 Abrogato

Art. 25 Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri

- 1** L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 14.
- 2** Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.
- 3** La versione definitiva delle proposte di cui si è concluso l'esame in Commissione e iscritte all'ordine del giorno devono essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza, di cui al precedente articolo 23 o qualsiasi diverso termine di deposito previsto dalla legge.

Art. 26 Numero legale

- 1** La seduta del Consiglio comunale è valida quando è presente la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati computando anche il Sindaco salve le eventuali eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
- 2** Sono computati ai fini del numero legale dei presenti necessario a rendere legale la seduta, tutti i consiglieri presenti in aula indipendentemente dal voto espresso compresa l'astensione e il non voto.

Art. 27 Verifica del numero legale

- 1** La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario generale per accertare l'esistenza del numero legale.
- 2** La verifica del numero legale può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica durante la seduta e, in ogni caso, al momento delle votazioni.
- 3** Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello e/o la verifica mediante il sistema di voto elettronico.

- 4** Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente sospende la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 28 Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione

- 1** Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione per l'appello senza che siano presenti i Consiglieri nel numero legale prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta o, qualora programmata, di seconda convocazione.
- 2** Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi dei presenti e degli assenti. Ai Consiglieri presenti alla seduta andata deserta è riconosciuto ugualmente il gettone di presenza.
- 3** È seduta di seconda convocazione quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale. Anche la seconda convocazione deve essere inviata nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione. L'avviso per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.
- 4** Alla seconda convocazione le sedute sono valide purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare il Sindaco.

Art. 29 Abrogato

Art. 30 Partecipazione dell'Assessore

- 1** L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento nei dibattiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, ma senza diritto di voto.

- 2** La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art. 31 Pubblicità delle sedute

- 1** Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, e, a tale scopo, anche trasmesse in diretta streaming sul sito dell'Ente. Fanno eccezione alla pubblicità delle sedute i seguenti casi: a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere secretata; b) quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti valutazioni di persone fisiche; c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.
- 2** In tali casi il verbale riporta solo gli elementi essenziali e la decisione finale.

TITOLO VI

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Art. 32 Presidenza delle sedute

- 1** Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al Consigliere anziano.
- 2** Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio comunale convocate per:
 - a. la convalida degli eletti;
 - b. l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 33 Poteri del Presidente

- 1** Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

Art. 34 Comportamento dei consiglieri in aula

- 1** Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole offensive o sconvenienti il Presidente lo richiama.
- 2** Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
- 3** Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione o sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 35 Comportamento del pubblico

- 1** I cittadini che assistono nella parte dell'aula riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechino disturbo allo stesso.
- 2** Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario Generale, al personale a supporto del Consiglio, al personale di Polizia Locale in servizio presso il Consiglio potrà essere ammessa, a seconda delle materie in discussione, la presenza di personale dell'Ente e di qualunque altra persona che sia richiesta dal dibattito previo assenso del Presidente.
- 3** Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare la sospensione della seduta e/o lo sgombero dell'aula.

TITOLO VII

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 36 Apertura della seduta

- 1 Il Presidente, dopo l'appello nominale e la verifica del numero legale, dichiara aperta la seduta e designa 3 Consiglieri scrutatori dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 37 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - fatto personale

- 1 Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.
- 2 Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
- 3 Ciascun Consigliere può chiedere la parola per interventi, di durata non superiore a 5 minuti, per fatto personale, dandone motivazione, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro componente del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
- 4 Il Presidente, se riscontra l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Art. 38 Relazione sulle proposte

- 1** Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un componente della Giunta o da un Consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
- 2** Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare i Consiglieri secondo le modalità dell'articolo 39.

Art. 39 Disciplina della discussione

- 1** I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- 2** Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
- 3** Gli interventi nella discussione sono contenuti di norma nel tempo di 10 minuti per le proposte di deliberazione e per tutti gli altri argomenti per la durata prescritta nei relativi articoli del presente regolamento.
- 4** In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano modificati.
- 5** Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente richiama il consigliere dopodiché gli toglie la parola.

Art. 40 Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

- 1** Ogni Consigliere in qualsiasi momento può chiedere la parola per presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

- 2** In questi casi, oltre al proponente, il Presidente può dare la parola a un Consigliere contro e uno a favore della mozione.
- 3** Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.
- 4** Sulla mozione d'ordine decide il Presidente che può richiedere al Consiglio di pronunciarsi con votazione palese.

Art. 41 Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1** La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
- 2** La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
- 3** Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere.
- 4** Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
- 5** Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide a maggioranza dopo l'intervento di 2 soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno.

Art. 42 Emendamenti sulle proposte in discussione

- 1** Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.

È necessario in via preliminare acquisire sugli emendamenti i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti competenti, il parere di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria del Responsabile finanziario, nonché i pareri dei revisori contabili laddove previsti.

- 2** Gli emendamenti vengono illustrati dal consigliere proponente subito dopo la presentazione della proposta e l'intervento di presentazione non può superare la durata di 5 minuti.
- 3** Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
- 4** Dopo la chiusura della discussione, gli emendamenti vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione.
- 5** La proposta di deliberazione per la quale siano stati approvati emendamenti viene conclusivamente votata nel testo emendato.

Art. 43 Interventi di soggetti non consiglieri

- 1** Sulle proposte di deliberazione il Presidente, su iniziativa del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo, può invitare dirigenti comunali, professionisti ed esperti che abbiano direttamente contribuito all'elaborazione della proposta, a svolgere relazioni o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
- 2** Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può invitare esperti per fornire al Consiglio illustrazioni, contributi e testimonianze.
- 3** Su invito del Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio eventualmente anche con diritto di intervento:
 - i Presidenti dei consigli di Quartiere, allorché si trattino argomenti che interessino i singoli Quartieri;
 - i rappresentanti di altri Enti, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.
- 4** Il Presidente e il Vice Presidente delle Consulte comunali in carica, ricevono comunicazione della convocazione del Consiglio comunale.

Art. 44 Chiusura della discussione

- 1** Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.

- 2** A chiusura della discussione è data facoltà di parlare nell'ordine al proponente della proposta di deliberazione, al Sindaco e al Presidente.
- 3** La replica non può eccedere di norma la durata prevista per gli altri interventi.
- 4** Per le proposte di deliberazione dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
- 5** Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 5 minuti.

Art. 44 bis Sedute consiliari con ripresa televisiva

- 1** Durante le sedute del Consiglio sono di norma ammesse riprese audiovisive da parte degli organi di informazione fatti salvi i casi previsti dal comma 2. All'inizio di ogni seduta il Presidente informa i presenti della possibile ripresa da parte di organi di informazione e della possibile successiva diffusione delle immagini.
- 2** Le riprese televisive non saranno autorizzate nei casi previsti dall'art. 31 del presente regolamento e ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti o degli argomenti oggetto di dibattito.
- 3** Quando invece le riprese televisive siano riservate solo ad una parte degli argomenti iscritti all'O.d.G. si adottano le regole organizzative di seguito indicate. La Conferenza dei capigruppo definisce il programma delle sedute contemperando l'esigenza di rispettare i più limitati tempi di ripresa televisiva con il diritto di intervento dei consiglieri appartenenti ai diversi gruppi consiliari. Su tale base organizza lo svolgimento delle singole sedute. Il programma dei lavori, predisposto dalla Conferenza dei capigruppo, può ridurre i tempi di intervento assicurati a ciascun consigliere comunale durante la trattazione ordinaria degli argomenti. Quando il tema oggetto di ripresa televisiva interessi un argomento soggetto a votazione, la relativa trattazione deve assicurare continuità tra le fasi di presentazione, discussione e votazione, anche oltre la ripresa TV.

- 4** È vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e video della seduta.

Art. 44 ter Registrazione conservazione e diffusione via internet delle sedute consiliari

- 1** Per finalità di trasparenza e per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico, come previsto dal D.lgs n. 33/2013 e D.lgs n. 97/2016, le sedute del Consiglio comunale sono riprese e diffuse in diretta streaming, ad eccezione delle sedute segrete previste dall'art. 31 del presente Regolamento.

Le riprese audiovisive sono effettuate, di norma, direttamente dal sistema integrato multimediale e diffuse in diretta streaming, avvalendosi di piattaforme e servizi interni o esterni che ne consentano la successiva libera diffusione e l'indicizzazione delle registrazioni.

Per particolari esigenze o per migliorare la qualità e la fruibilità della videotrasmissione, il Comune si riserva la facoltà di variare il canale di diffusione dei filmati e anche di avvalersi di servizi aggiuntivi, interni o esterni, di ripresa, di broadcasting, di indicizzazione e di post produzione.

Le riprese non saranno in alcun modo modificate o alterate ma riprodurranno integralmente quanto avvenuto nella seduta consiliare.

- 2** L'accesso alla diretta è segnalato, prima dell'inizio della seduta, con un link/banner nella home page del sito istituzionale comunale.

È consentita l'incorporazione del video in streaming anche in siti esterni, al fine di garantire una più ampia comunicazione e pubblicità dell'attività del Consiglio Comunale.

In ogni caso la diffusione avverrà nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.

- 3** Nel caso di guasto alle linee e/o alle attrezzature il Comune procederà alle riprese delle sedute consiliari, diffondendole appena possibile in differita.

- 4** Nel caso in cui il malfunzionamento riguardi i sistemi di videoregistrazione, saranno pubblicate, appena possibile in differita, le sole registrazioni audio.

- 5** Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi del Sindaco, degli Assessori, dei componenti del Consiglio Comunale, di altri relatori autorizzati a parlare nel corso della seduta consiliare anche se non si esclude la possibilità, del tutto eventuale e occasionale, che, nella ripresa, vengano inquadrati il personale preposto a supporto della seduta e soggetti terzi.
In ogni caso prima dell'inizio della seduta sarà fornita a tutti i partecipanti un'ideonea informativa così come previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
- 6** Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da inquadrare prevalentemente lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
- 7** Il Presidente del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute consiliari ha il potere di limitare le riprese ed eventualmente di farle sospendere, ove lo ritenga opportuno per tutelare le modalità di svolgimento dell'attività stessa, nel caso in cui queste arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare, in tutti i casi in cui si ravvisi o venga sollevata l'esigenza di tutelare le persone presenti o coloro che sono oggetto di discussione, anche al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari ovvero per garantire i diritti e le libertà fondamentali.
- 8** Le videoregistrazioni delle sedute trasmesse in diretta streaming su internet o sui canali televisivi sono archiviate in idonei supporti interni o esterni all'Ente, anche in cloud, che ne garantiscano la conservazione e la sicurezza, in base alle normative vigenti.
- 9** Nella sala Consiliare e negli altri locali dove eventualmente si dovesse riunire in via straordinaria il consiglio Comunale devono essere collocati, in ottemperanza alla normativa di settore, idonei avvisi che informino della presenza della videoregistrazione in corso.
- 10** Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 45 Modalità generali delle votazioni

- 1** Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2** La maggioranza corrisponde alla metà più uno dei votanti.
- 3** Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
- 3 bis** I Consiglieri che si astengono dal votare o che, per motivazioni di natura politica, non intendessero avvalersi della facoltà di astensione e nel caso in cui dichiarino l'intenzione del non voto, si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
- 4** Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato nella prima votazione, voti validi espressi dalla maggioranza dei votanti. Nella seconda votazione è previsto il medesimo quorum qualora non raggiunto con la prima votazione e, nel caso in cui nemmeno nella seconda votazione si raggiunga la maggioranza dei voti si procede al ballottaggio tra le due persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
- 5** Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che nella precedente votazione hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
- 6** Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Capogruppo, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nella versione del testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 45 bis Maggioranze speciali

Sono previste maggioranze speciali per l'approvazione dei seguenti oggetti:

- Statuto e relative modifiche;
- Convenzioni e statuti dei consorzi;
- Commissioni di indagine;
- Mozione di sfiducia;
- Statuti delle aziende speciali;
- Immediata eseguibilità delle deliberazioni;
- Regolamento sugli istituti di partecipazione;
- Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;
- Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e relative modifiche;
- Regolamento delle istituzioni;
- Referendum consultivo;
- Istruttoria pubblica;
- Mozione di sfiducia del Presidente e del Vicepresidente;
- Decadenza del consigliere comunale;
- Suddivisione del territorio comunale in Quartieri;
- Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio comunale;
- Bilancio di previsione;
- Ogni ulteriore maggioranza speciale prevista dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 46 Astensioni obbligatorie

- 1** I Consiglieri devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte al dibattito e alle votazioni delle deliberazioni cui abbiano interesse diretto o interesse di parenti e affini come previsto dalle norme di legge vigenti.
- 2** I consiglieri che devono astenersi dalle votazioni segrete devono dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 47 Votazione palese

- 1** Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano tramite il sistema di voto elettronico o per appello nominale.
- 2** Si procede alla votazione per appello nominale qualora lo disponga il Presidente.

- 3** In caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no; il Segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

Art. 48 Votazione segreta

- 1** La votazione è segreta nei casi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti vigenti.
- 2** La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, e solo qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi e valutazioni su persone.
- 3** Le votazioni a scrutinio segreto si fanno tramite schede o mediante l'utilizzo del sistema di voto elettronico.
- 4** L'eventuale spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori e l'esito della votazione è proclamato dal Presidente.
- 5** Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 49 Esito delle votazioni

- 1** terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
- 2** Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti e in altri casi in cui la votazione non è valida, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
- 3** Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno. Sulla contestazione eventualmente delibera il Consiglio seduta stante.

TITOLO IX

SEGRETARIO

Art. 50 Partecipazione del segretario

- 1** Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, o il Vicesegretario. Su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la regolarità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
- 2** In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del Segretario generale, lo stesso viene sostituito dal Vicesegretario generale.

Art. 51 Verbalì selle sedute

- 1** Il verbale, redatto sulla base degli interventi registrati, autorizzati dal Presidente ed effettuati col microfono acceso, è sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio comunale e conservato secondo le disposizioni vigenti. Esso contiene la data e l'ora di inizio della seduta, l'elenco dei Consiglieri presenti e assenti, l'elenco degli Assessori presenti e assenti, il nome del Presidente del Consiglio che dirige i lavori, del Sindaco, del Segretario Generale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio e la trascrizione integrale del dibattito. Ai sensi delle vigenti norme, in caso di votazione, il verbale contiene inoltre i nomi degli scrutatori, che garantiscono il risultato delle votazioni, l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta, i nominativi dei Consiglieri astenuti, di quelli contrari e di quelli non votanti, il testo del preambolo e del dispositivo dell'atto.
- 2** Nel verbale deve altresì essere indicato se si è proceduto a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente Regolamento.

- 3** I verbali sono consultabili attraverso gli strumenti digitali messi a disposizione dall'Ente e si intendono definitivi se nei 3 mesi successivi alla pubblicazione del verbale stesso nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche.
- 4** In caso di obiezioni o richieste di rettifiche decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti nella prima seduta utile.

TITOLO X

ABROGATO

Art. 52 Abrogato

Art. 53 Abrogato

Art. 54 Abrogato

